



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1497/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 1564/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 20 aprile 2026 la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 1564/TFNSVE/2025-2026, 1564 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. BADESSE-MONTERIGGIONI (matricola 963999) contro la società INTER SM SAMMAURESE SSD ARL (matricola 45890) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CECCONI JACOPO (matricola 5810974)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha avviato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 209,00 (duecentonove/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza tenutasi in data 13 aprile 2026 il Tribunale, rilevato che dalla documentazione depositata non risultava la prova dell'avvenuta consegna della PEC di invio alla società resistente dell'atto introduttivo del giudizio, risultando acquisita esclusivamente l'accettazione della PEC, ha ordinato alla società ricorrente di provvedere al deposito dell'attestazione di consegna della PEC del 26 febbraio 2026, entro il termine del 17 aprile 2026., con rinvio della vertenza all'udienza del 20 aprile 2026.

Considerato che in data 13 aprile 2026 la società ricorrente ha provveduto al deposito del documento richiesto attestante la regolare notifica dell'atto introduttivo, all'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 209,00 (duecentonove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai